



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 18 marzo 2024 composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Adriana LA PORTA	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario - relatore
Massimo Giuseppe URSO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), concernente *Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), e, in particolare, gli artt. 243-bis e ss. in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 20 dicembre 2012 e n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018, recanti le *Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza* (art. 243-*quater* del TUEL);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Balestrate (PA) n. 8 del 13 aprile 2022 concernente il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale disciplinata dall'art. 243-*bis* del TUEL, con accesso al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali previsto dall'art. 243-*ter* del TUEL (prot. Cdc n. 3437 del 19 aprile 2022);

VISTA la nota n. 103193 del 6 luglio 2023 dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno (prot. Cdc n. 5770 di pari data);

VISTA la relazione del Magistrato istruttore (prot. Cdc n. 2572 del 15 marzo 2024), successivamente modificata e integrata all'esito dell'odierna camera di consiglio ai fini del successivo contraddittorio con l'Ente (prot. Cdc n. 2636 del 19 marzo 2024), concernente l'esame dei rendiconti finanziari degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 del Comune di Balestrate;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 24 del 15 marzo 2024 di convocazione della Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Tatiana Calvitto;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.1. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 13 aprile 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, il Comune di Balestrate (PA) decideva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dall'art. 243-*bis* del TUEL, con accesso al

Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali previsto dall'art. 243-ter del TUEL.

Il provvedimento era trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, al Ministero dell'Interno e a questa Sezione regionale di controllo entro i termini prescritti dall'art. 243-bis, comma 2, del TUEL (nota n. 5584 del 15 aprile 2022 acquisita con nota prot. Cdc n. 3437 del 19 aprile 2022).

1.2. In particolare, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 (deliberazione consiliare n. 7 del 13 aprile 2022), erano rilevati i seguenti fattori di squilibrio finanziario:

1) sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria e utilizzo dei fondi a specifica destinazione in termini di cassa;

2) peggioramento della parte disponibile del disavanzo di amministrazione da euro -1.868.440,28 a euro -3.359.884,70 nel 2019 e registrazione dell'ulteriore aggravamento a consuntivo 2020, con un disavanzo certificato di euro -4.743.866,71;

3) debiti fuori bilancio da riconoscere pari a euro 574.526,32, in ordine ai quali a chiusura dell'esercizio 2020 era vincolata una corrispondente quota del risultato di amministrazione (allegato a/2, voce *altri vincoli*);

4) ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere, privi di copertura, pari a complessivi euro 2.758.212,10, di cui euro 409.824,13 ascrivibili alla fattispecie delle *sentenze esecutive* (art. 194, comma 1, lett. a, TUEL) ed euro 2.348.387,97 riconducibili all'*acquisizione di beni e servizi* (art. 194, comma 1, lett. e, TUEL);

5) una passività potenziale di euro 694.950,14 a cagione della notifica, in data 4 marzo 2022, di un atto di citazione presentato dalla curatela fallimentare della società S.C.I.R.S.U. S.p.A./ATO PA 1, determinata in base alla quota di partecipazione al capitale sociale (fermo restando la qualità di soggetto citato in solido per la complessiva somma di euro 15.687.362,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria);

6) l'elevata consistenza del contenzioso in corso, in rapporto a un fondo di soli euro 185.752,11 registrato nel risultato di amministrazione del 31 dicembre 2020. In particolare, era segnalata la notifica di un atto di precetto da parte della curatela fallimentare della società AMIA S.p.A. per l'importo di euro 2.124.060,00 (valore compreso tra i debiti fuori

bilancio da riconoscere per *acquisizione di beni e servizi*, privi di copertura finanziaria, indicati più sopra);

7) stato di ente strutturalmente deficitario nel 2020;

8) elevato *stock* di debito commerciale scaduto e non pagato a chiusura del 2021 per euro 1.199.020,73, con un ritardo medio di 131 giorni.

1.3. In pendenza del termine perentorio per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ossia, 90 gg. dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del TUEL), in data 12 giugno 2022 si svolgevano le elezioni amministrative e si insediavano i nuovi organi (Sindaco e membri del Consiglio comunale).

1.4. In merito al rispetto del predetto **termine perentorio**, occorre ricordare che sul contenuto dispositivo dell'art. 243-bis, comma 5, del TUEL è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza 9 febbraio - 11 marzo 2021, n. 34, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in questione «*nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*».

Nella fattispecie, si è in presenza di una pronuncia additiva tesa a colmare un vuoto normativo ricorrente nelle ipotesi in cui il nuovo mandato elettorale abbia inizio in pendenza del termine perentorio per l'approvazione del piano, dopo che la precedente amministrazione abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. In tale circostanza, il *dies a quo* del **termine** per l'approvazione del piano con deliberazione consiliare, stabilito in **sessanta giorni** dalla suddetta pronuncia, decorre dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato da parte del sindaco o del presidente della provincia, che, a norma dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 149 del 2011, deve essere presentata entro il **novantesimo giorno dall'inizio del mandato**.

In definitiva, per effetto della pronuncia in esame, a seguito dell'insediamento di una nuova amministrazione comunale per il rinnovo delle cariche elettive, **decorre un nuovo e diverso termine perentorio** pari complessivamente a **150 giorni** dall'inizio del mandato (90+60).

1.5. Il Sindaco del Comune di Balestrare sottoscriveva la prescritta relazione in data 7 novembre 2022, a distanza di quasi 5 mesi dall'inizio del mandato, invece che entro i 90 giorni previsti e ne informava questa Sezione di controllo (nota prot. n. 17269 del 17 novembre 2022, assunta a prot. Cdc n. 8447 in pari data).

1.6. Con deliberazione consiliare n. 1 del 3 gennaio 2023, comunicata alla Sezione di controllo (p.e.c. del 5 gennaio 2023 assunta a prot. Cdc n. 118 del 9 gennaio 2023), l'Ente **revocava** la procedura di riequilibrio sulla base delle seguenti considerazioni:

- «[...] le risultanze contabili del rendiconto 2020 risultano ormai obsolete e non rispecchiano l'attuale situazione finanziaria e contabile dell'Ente»;

- «[d]ai dati contabili del predetto rendiconto 2021, in attesa di essere approvato dal Consiglio Comunale, risulta che il comune non si trova più nella situazione di "ente strutturalmente deficitario" presentando un solo parametro di criticità strutturale»;

- «[l]'Amministrazione ha in corso di definizione delle trattative con alcuni creditori per addivenire, attraverso opportune transazioni, sia ad una consistente riduzione della massa debitoria, nonché concordare possibili rateizzazioni»;

- «[s]i intende completare, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 28 febbraio prossimo venturo, il rendiconto dell'esercizio 2022 al fine di predisporre un eventuale piano di riequilibrio finanziario con i dati finanziari e contabili aggiornati e con la reale consistenza della situazione debitoria dell'Ente».

1.7. La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno - COSFEL, con nota n. 103193 del 6 luglio 2023 (prot. Cdc n. 5770 di pari data), ha comunicato la circostanza della revoca della procedura e, specialmente, la tardività della sottoscrizione della relazione di inizio mandato, ai fini delle valutazioni di questa Sezione di controllo (situazione ribadita anche nella successiva nota n. 188514 del 14 dicembre 2023, assunta a prot. Cdc n. 10280 di pari data).

1.8. Per orientamento costante della magistratura contabile, la **facoltà di revocare** il provvedimento di ricorso alla procedura - in linea generale ammissibile in assenza di contraria previsione - deve essere esercitata **non oltre il termine perentorio previsto per l'adozione del piano** (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22/2013/QMIG; SS.RR. spec. comp., sentenze n. 29/2018/EL e n. 15/2022/EL).

1.9. Sul punto occorre osservare che l'art. 3-*quater*, comma 1, del decreto-legislativo 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,

entrata in vigore il successivo 28 febbraio, ha prescritto **in via eccezionale**: «*Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023*».

In sostanza, ai fini dell'adozione del piano, la disposizione in questione ha inteso **rimettere in termini gli enti locali interessati dalle elezioni amministrative nell'anno 2022 - e, dunque, non semplicemente prorogare termini ancora pendenti -**, ove avessero fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario anteriormente all'inizio del nuovo mandato, stabilendo per tutti il **nuovo termine finale del 30 giugno 2023**.

Una differente esegesi, d'altronde, renderebbe la norma *inutiliter data*, considerato che essa è entrata in vigore a distanza di più di 8 mesi (28 febbraio 2023) dalle elezioni amministrative tenutesi in Italia (e anche in Sicilia) in data 12 giugno 2022, con eventuale ballottaggio il successivo 26 giugno, ben oltre, dunque, il maggior termine di 150 giorni stabilito dalla predetta sentenza della Corte costituzionale.

1.10. In conclusione, la previsione di un nuovo termine per l'approvazione del piano di riequilibrio consentiva anche la fruizione di un maggiore periodo per decidere sulla revoca della procedura, come avvenuto con riferimento alla deliberazione consiliare n. 1 del 3 gennaio 2023 del Comune di Balestrate.

1.11. Si osserva che, con nota n. 19126 del 22 dicembre 2023, indirizzata ai principali organi dell'Ente (tra cui, specialmente, Sindaco e Presidente del Consiglio comunale) e inviata a questa Sezione per conoscenza (prot. Cdc n. 10454 di pari data), il responsabile dei servizi finanziari segnalava che, nonostante la decisione di revoca della procedura di riequilibrio, permaneva la critica situazione finanziaria delineata nella deliberazione di ricorso al piano (n. 8 del 13 aprile 2022) e rappresentava che «*appare necessario ed urgente procedere con l'attivazione delle procedure previsti dagli artt.243-bis e ss del TUEL e se, non possibile, quanto previsto dagli artt. 244 e ss del TUEL*».

1.12. Si tratta di rilievi provenienti anche dall'organo di revisione economico-finanziaria che, nella relazione sullo schema di rendiconto dell'esercizio 2021 (prot. Cdc n. 4129 del 24 aprile 2023), concludeva «*[s]tante la situazione attuale, si rendono necessarie decisioni importanti da parte dell'organo politico competente (Consiglio Comunale), quali la predisposizione di un piano di riequilibrio [...] o la dichiarazione di dissesto, previa relazione da parte del Collegio di Revisori dei conti*».

1.13. Con riguardo, infine, alla situazione finanziaria registrata alla data del 31 dicembre 2022, nella relazione sulla gestione allegata alla deliberazione della Giunta municipale n. 70 del 1° settembre 2023 di approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio 2022 (non ancora esitato dal Consiglio comunale) e pubblicata sul sito istituzionale, sono riportate le seguenti considerazioni conclusive: *«Come si evince dalle risultanze contabili sopra enunciati, il rendiconto dell'esercizio 2022 si chiude con un **disavanzo di amministrazione, ammontante ad € 5.695.366,41, a causa dei debiti fuori bilancio derivanti in massima parte da sentenze già esecutive e dal FCDE, non recuperabile nel breve periodo.** Tuttavia il disavanzo è in netto miglioramento rispetto al rendiconto 2021.*

Si precisa che anche il rendiconto dell'esercizio 2021 è stato chiuso con un pesante disavanzo pari ad € 6.124.128,86 non consentendo la predisposizione del bilancio 2022/2024.

Stante la situazione attuale, si rendono necessarie decisioni importanti da parte dell'organo politico competente (Consiglio Comunale), quali la predisposizione di un piano di riequilibrio.

Si dà atto che il Comune risulta, a seguito del rendiconto 2022, Ente strutturalmente deficitario, come si evince dall'apposita tabella, presentando 4 indici di criticità su 8».

In altra parte della medesima relazione è specificato: *«Il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto 2022, pari ad € 5.695.366,41, risulta fortemente influenzato dall'accantonamento del FCDE ammontante ad € 4.372.835,79, nonché dall'accantonamento del fondo contenzioso ed altri debiti fuori bilancio il cui importo complessivo al 31/12/2022 risulta pari ad € 3.705.276,49».*

Si tratta di osservazioni sostanzialmente coincidenti con quelle espresse all'interno della relazione sulla gestione allegata al rendiconto dell'esercizio 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 6 febbraio 2023, a distanza di pochi giorni dalla revoca del ricorso alla procedura di riequilibrio.

1.14. Pur nella necessità di dover prendere formalmente atto della decisione di revoca della procedura di riequilibrio, si osserva che è *in itinere* l'esame dei rendiconti finanziari degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 del Comune di Balestrate, in ordine ai quali questa Sezione di controllo, con deliberazione n. 78/2024/PRSP del 19 marzo 2024 ha disposto il contraddittorio, cui seguirà la successiva convocazione dell'Ente a mezzo di apposita ordinanza del Presidente della Sezione.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, prende atto della revoca della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Balestrate (PA), disposta con deliberazione consiliare n. 1 del 3 gennaio 2023

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Balestrate (PA);
- al Ministero dell'Interno-Commissione per la stabilità degli Enti locali;
- all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica

EVIDENZIA

l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale del Comune di Balestrate, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio in data 18 marzo 2024.

L'ESTENSORE

Tatiana Calvitto

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data 22 marzo 2024.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura